



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

**Regolamento di
Organizzazione e funzionamento della
Commissione Comunale di Vigilanza sui locali e
impianti di pubblico spettacolo**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 17.04.2019
in vigore dal 18.05.2019

A cura del settore Territorio e lavori pubblici



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

INDICE

- ART.1 – AMBITI DI APPLICAZIONE
- ART. 2 – COMPITI DELLA COMMISSIONE
- ART. 3 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E DURATA IN CARICA
- ART. 4 – NOMINA DELLA COMMISSIONE
- ART. 5 – ORDINE DEL GIORNO
- ART. 6 – ADUNANZE E DELIBERAZIONI
- ART. 7 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE ADUNANZE
- ART. 8 – CONVOCAZIONI
- ART. 9 – LUOGO RIUNIONI, PARERI E VERBALE DI ADUNANZA
- ART. 10 – SOPRALLUOGHI
- ART. 11– FUNZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO
- ART. 12 – SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
- ART. 13 – RICHIESTE DI INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA
- ART. 14 – NORME FINALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, disciplina l'istituzione e le modalità di funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141-bis del Regio Decreto n.635 del 06.05.1940, 'Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n.773 delle leggi di pubblica sicurezza', come introdotto dall'art. 4 del D.P.R. 311 del 28.05.2001.

ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n.773 del 18.06.1931. L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i. stabilisce i compiti della commissione di vigilanza:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18.03.1968 n. 337;
- e) controllare che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

2. Non sono di competenza della Commissione Comunale di Vigilanza le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (DPR 28 maggio 2001 n.311 – art. 4 che modifica gli art. 141 e 142 del regio Decreto):

- a) i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

3. Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione Comunali di Vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, all'albo dei geometri, degli architetti o dei periti industriali (come integrato dal D.P.R. n. 293 del 6.11.2002) che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.

ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA

1. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 141-bis del R.D. n. 635/1940, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 e s.m.i. la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;

2. Alla Commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

3. Su loro richiesta, possono inoltre far parte della Commissione:

un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

4. Gli esperti di cui alla lettera f) del comma 1 e i rappresentanti di cui al comma 2 sono rieleggibili.

5. La Commissione rimane in carica per la durata di anni 3. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 4 NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione Comunale di Vigilanza è nominata dal Sindaco.

2. La nomina dell'esperto in elettrotecnica e di eventuali altre figure professionali specializzate, qualora non fossero già presenti all'interno dell'Ente, è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine mediante manifestazione di interesse da pubblicare sul sito istituzionale.

3. La nomina del rappresentante degli esercenti e di quelli delle organizzazioni sindacali dei lavoratori avviene su designazione dei soggetti interessati. A tal fine, prima di procedere alla nomina, è richiesto alle organizzazioni territoriali degli esercenti locali di pubblico spettacolo e dei lavoratori di comunicare ciascuna, entro un termine stabilito e in forma scritta, il nominativo di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali.

4. Un dipendente dello Sportello Unico Attività produttive è nominato in qualità di Segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti amministrativi, quali predisporre l'ordine del giorno e la partecipazione alle sedute della Commissione con funzioni verbalizzanti.

ART. 5 ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno indica le pratiche da sottoporre nel corso della singola adunanza all'esame della Commissione, ripartite nelle seguenti categorie:

a) manifestazioni temporanee;

b) richiesta di agibilità per attività permanenti (locali);

c) ratifiche dei pareri espressi dai membri delegati all'effettuazione dei sopralluoghi alle manifestazioni temporanee.

2. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno secondo il rispettivo ordine cronologico di arrivo riferito ad ogni singola categoria sopra indicata.

3. In caso di urgente necessità, rappresentata e motivata dall'interessato, il Presidente, in via eccezionale e straordinaria, sentita la Commissione, può iscrivere all'ordine del giorno ulteriori pratiche relative alle fattispecie indicate alle lettere a) e b) del predetto punto 1.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Art. 6 ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione nelle persone dei titolari o dei rispettivi soggetti delegati.
2. I pareri della Commissione sono dati per iscritto e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. I componenti della Commissione sono sostituiti dai supplenti appositamente delegati quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge l'interesse proprio o del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.
4. In caso di assenza giustificata di uno dei membri della Commissione il parere dovrà essere acquisito a mezzo e-mail entro e non oltre **un giorno** dalla conclusione della seduta.

ART. 7 ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELLE ADUNANZE

1. La Commissione di vigilanza si riunisce entro 60 dal ricevimento di istanza di rilascio autorizzativo per pubblico spettacolo e/o trattenimento.
2. L'ordine del giorno con l'elenco delle pratiche da trattare nelle sedute ordinarie, e la documentazione relativa a ciascuna pratica iscritta (ai fini della preliminare consultazione da parte dei componenti dell'organo collegiale) sono depositate presso la Segreteria della Commissione almeno 24 ore prima dell'adunanza.
3. Copia dei fascicoli (che necessitano di un preesame) relativi agli argomenti all'ordine del giorno è trasmessa per il preventivo esame, al Comandante dei Vigili del Fuoco e agli altri componenti tecnici, al fine di consentire agli stessi di relazionare in merito nel corso dell'adunanza medesima.
4. Tutti i documenti allegati alla richiesta, dovranno corrispondere a quelli indicati dalla Commissione negli allegati al presente regolamento e devono essere in originale, redatti da tecnico abilitato iscritto all'albo.
5. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere ulteriore documentazione integrativa come previsto dalla legge, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
6. Le istanze riguardanti le manifestazioni temporanee dovranno pervenire all'ufficio comunale competente almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione.

7. I titolari dei locali, gli organizzatori delle manifestazioni temporanee e i professionisti incaricati hanno diritto di essere sentiti dalla Commissione per fornire chiarimenti in ordine alle pratiche presentate. La Commissione, previa valutazione della pratica, ha facoltà di convocare i predetti soggetti.

ART. 8 CONVOCAZIONI

1. La convocazione è effettuata dal presidente, o da persona da lui delegata, con congruo anticipo (almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione) tramite lettera o e-mail; in caso di seduta d'urgenza la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente ed il termine di avviso può essere ridotto a 24 ore.

2. Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede, a propria cura, ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione.

3. La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.

ART. 9 LUOGO RIUNIONI, PARERI E VERBALE DI ADUNANZA

1. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Segretario nell'avviso di convocazione.

2. Il verbale di adunanza deve essere redatto per iscritto dal Segretario della Commissione, deve essere motivato ai sensi dell'art. 8 della L. 241/1990, e deve essere sottoscritto dal Presidente e da tutti i membri della Commissione con esclusione dei Rappresentanti degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo.

3. La decisione della Commissione è trasmessa agli interessati a cura del Segretario.

4. Ogni componente ha diritto di far verbalizzare integralmente le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritenga rilevante.

5. Nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti amministrativi, è consentito, a chiunque abbia interesse, di prendere visione dei verbali della Commissione, previa motivata richiesta.

6. I Rappresentanti degli esercenti non hanno diritto di voto.

7. Il Segretario della Commissione deve inviare copia del verbale all'organizzatore e ai servizi coinvolti.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

8. Nel caso di locali o impianti fissi di pubblico spettacolo, la Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione all'Amministrazione comunale della domanda di autorizzazione regolare e completa.

9. Nel caso di impianti destinati a manifestazioni temporanee, la relativa domanda che, come precisato all'art. 7 comma 6, dovrà essere presentata entro almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, sarà istruita entro 15 giorni dalla sua presentazione. La Commissione si riserva di richiedere ulteriori chiarimenti/integrazioni.

Il parere e l'autorizzazione definitiva saranno rilasciati a seguito di sopralluogo, quando previsto, entro la data di svolgimento dell'evento.

10. Il parere della Commissione, sebbene positivo, può prevedere condizioni e/o prescrizioni a tutela della sicurezza ed incolumità dei pubblici spettacoli e trattenimenti sottoposti al suo controllo.

ART. 10 SOPRALLUOGHI

1. La Commissione dispone l'effettuazione delle verifiche di cui all'art. 141 comma 1 lettera e) del Regio Decreto n. 635/1940, avvalendosi dei componenti allo scopo delegati, ogni qual volta lo ritenga necessario. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

2. I sopralluoghi, finalizzati al rilascio della licenza di agibilità di nuovi locali o resi necessari in conseguenza di modifiche strutturali apportate ai medesimi, vengono effettuati dalla Commissione con la partecipazione di tutti i componenti o relativi supplenti.

3. Le visite ai locali al chiuso o ai luoghi all'aperto in occasione di manifestazioni temporanee devono essere richieste dall'interessato con congruo anticipo al fine di consentire la realizzazione da parte dell'organizzatore degli accorgimenti tecnici di volta in volta prescritti dalla Commissione ai fini della sicurezza ed incolumità pubblica.

4. Il Segretario della Commissione provvede all'organizzazione di tutti i sopralluoghi stabiliti dall'organo collegiale, sentiti i componenti dello stesso e partecipa alle operazioni con funzioni di verbalizzante.

5. In applicazione dell'art. 141-bis comma 8 del Regio Decreto n. 635/1940, lo svolgimento dei sopralluoghi di cui al presente articolo è preventivamente comunicato all'interessato

(proprietario o gestore del locale, organizzatore della manifestazione, ecc.) che può parteciparvi, anche mediante un proprio rappresentante, e sottoporre alla Commissione memorie e documenti.

ART. 11 FUNZIONI DI CONTROLLO SUCCESSIVO AL PARERE DI AGIBILITA'

Il Presidente, sentita la Commissione, individua con proprio provvedimento i componenti delegati ad effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

ART. 12 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Ai componenti esterni della Commissione spetta, per ogni seduta e sopralluogo, un'indennità che verrà anno per anno determinata dall'organo competente con apposito atto.

2. Le spese della Commissione e dell'eventuale sopralluogo sono:

- a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento nel caso di attività a carattere commerciale. La relativa somma deve essere versata prima del sopralluogo presso la tesoreria comunale;

- a totale carico dell'Amministrazione Comunale nel caso di manifestazioni proprie.

ART. 13 RICHIESTE DI INTERVENTO E DOCUMENTAZIONE TECNICA

1. L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda in bollo diretta al SUAP, tramite Sportello Telematico, almeno 60 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc). La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.).

Alla decisione anzidetta è data adeguata pubblicità al fine di garantire la conoscenza ai terzi interessati.

2. Le richieste di esame e sopralluogo da parte della Commissione dovranno essere corredate della documentazione tecnica prevista da apposita modulistica presente sul portale comunale.



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

3. L'elenco dei documenti da allegare alla domanda potrà essere aggiornato dalla Commissione stessa, con propria decisione unilaterale.

ART. 14 NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Le direttive specifiche e gli atti applicativi sono competenza dei Dirigenti dei Settori interessati.
4. In caso di dubbi interpretativi si fa espresso rinvio alla normativa di settore in vigore a livello nazionale.
5. In caso di conflitti di competenza decide il Sindaco sentito il Segretario generale.